



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010;

VISTO il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione del 5 ottobre 2012 del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante "Norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio";

VISTA la normativa europea per la sicurezza aerea (EASA) in merito alle limitazioni d'impiego per il personale aeronavigante e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione del 4 marzo 2020, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (la FCL.065 "*Curtailmnt of privileges of licence holders aged 60 years or more in commercial air transport Regulation (EU) 2020/359*")

VISTI gli articoli 744 e 748 del Codice della Navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che disciplinano, rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative norme applicabili;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229", come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera e-ter) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che prevede che il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 748 del Codice della navigazione, è autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante il “Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012, concernente “Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTI i decreti del Capo dipartimento dei vigili del Fuoco n. 51, 52 e 53 del 22 ottobre 2015, riguardanti il settore aeronautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO, in particolare, il decreto del Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53 che riguarda l'aggiornamento dei requisiti per il rilascio e il rinnovo delle licenze di volo e delle abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO, in particolare, l'articolo 20 del decreto del Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53 che disciplina i “Limiti di impiego e inidoneità al volo”;

VISTO il Decreto del Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 25, del 23 febbraio 2017, concernente il rilascio di brevetti e licenze aeronautiche dei vigili del fuoco attraverso la conversione di brevetti militari e licenze civili;

VISTO il Decreto del Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 50, del 9 dicembre 2019, concernente la selezione e l'ammissione ai corsi di formazione per aspiranti pilota e specialista per gli anni 2019 e 2020;

VISTO il Decreto del Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 153, del 2 dicembre 2021, concernente le modifiche e integrazioni dei titoli ammessi alla valutazione per la formulazione delle graduatorie per l'accesso ai corsi di formazione di base previsti dal Decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del 22 ottobre 2015, n.53;

VISTO il Decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 29 maggio 2023, n.80, concernente “L'adozione di norme e regolamenti per la gestione tecnica e operativa degli aeromobili a pilotaggio remoto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 146 del 28 dicembre 2023, concernente la delega al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dell'aggiornamento della normativa aeronautica per la flotta del CNVVF;



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il Decreto 6 febbraio 2024, n.49, recante “Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l’accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il Manuale dell’organizzazione operativa della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTI i programmi di formazione, addestramento e mantenimento delle capacità operative del personale di condotta nelle specifiche condizioni di impiego operativo di cui al Manuale delle operazioni edizione 2019 (OM);

CONSIDERATO che la componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiega l’equipaggio di condotta degli aeromobili nelle attività di soccorso in modalità “multi crew”, prevedendo l’impiego di due piloti con le abilitazioni di Capo Equipaggio (CE) e Copilota Pronto Impiego (CPI), di uno specialista con abilitazione di tecnico di bordo (TB) e di due elisoccorritori (EL);

CONSIDERATO che l’abilitazione Copilota Pronto Impiego (CPI) consente di svolgere tutte le attività di volo anche con l’impiego di personale specializzato dell’equipaggio di soccorso, sotto la supervisione del Capo equipaggio (CE) e secondo la filosofia d’impiego degli aa/mm “multi crew”, con particolare riferimento all’esecuzione delle manovre di emergenza e alla sicurezza dell’aeromobile e dell’equipaggio;

CONSIDERATO che tutto il personale aeronavigante effettua i controlli di idoneità psico-fisica presso l’Istituto di medicina legale dell’Aeronautica militare che, in relazione al ruolo ricoperto nell’ambito dell’equipaggio di volo, ne certifica l’idoneità per la mansione svolta fino all’età in cui lo stesso presta servizio nell’Amministrazione;

CONSIDERATA anche l’esigenza di disporre di personale aeronavigante di elevata competenza ed esperienza per l’effettuazione di attività di formazione, addestramento, controllo, standardizzazione e supervisione nei vari ambiti del servizio aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

RAVVISATA la necessità di aggiornare i limiti di impiego per il personale aeronavigante adeguandolo, in coerenza con la normativa di settore e mantenendo comunque elevati gli standard di sicurezza del volo;

EFFETTUATA l’informazione alle organizzazioni sindacali;

## **DECRETA**

### Art. 1

*(Modifiche all’articolo 16 del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53)*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'articolo 16, comma 1, del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53, è sostituito come segue:

“1. La Commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni e qualificazioni di cui all'articolo 13 è nominata dal dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è costituita da:

- un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in qualità di presidente;
- un direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- un istruttore VVF appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile o degli elisoccorritori, in coerenza con le abilitazioni da rilasciare.”.

## Art. 2

*(Modifiche all'articolo 20 del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53)*

1. L'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del 22 ottobre 2015, n. 53, è modificato come segue:

“b) sia affiancato, nell'ambito della costituzione degli equipaggi di soccorso previsti dal Manuale operativo, da altro pilota Capo equipaggio o Copilota pronto impiego senza limitazione, di età inferiore ai 60 anni.”.

2. L'articolo 20, comma 2, del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del 22 ottobre 2015, n. 53, è modificato come segue:

“2. Il limite massimo per lo svolgimento delle funzioni di pilota, specialista ed elisoccorritore VVF come equipaggio di volo è fissato al compimento del sessantacinquesimo anno di età.”.

3. L'articolo 20, comma 3, del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del 22 ottobre 2015, n. 53, è abrogato.

## Art. 3

*(Modifiche all'articolo 23 del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53)*

1. L'articolo 23, comma 7, lettera a), del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del 22 ottobre 2015, n. 53, è modificato come segue:

“a) nel caso di perdita permanente dell'idoneità psico-fisica al volo, limitatamente alle licenze per il personale di volo, fatta salva la presenza di abilitazioni che non la richiedono secondo quanto previsto nei manuali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012;”

2. L'articolo 23, comma 7, lettera c), del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del 22 ottobre 2015, n. 53, è modificato come segue:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

“c) nel caso in cui il dipendente non eserciti attività aeronautica su aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo superiore a cinque anni.”.

## Art. 4

*(Modifiche all'articolo 26 del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53)*

1. L'articolo 26, comma 3, del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del 22 ottobre 2015, n. 53, è modificato come segue:

“2. Il personale pilota SAPR di cui al comma 2 è sottoposto agli accertamenti d'idoneità psico-fisica previsti per il personale operativo del CNVVF”.

2. L'articolo 26, comma 6, del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del 22 ottobre 2015, n. 53, è abrogato.

## Art. 5

*(Integrazioni all'allegato G del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del 22 ottobre 2015, n. 53)*

1. L'allegato G del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del 22 ottobre 2015, n. 53, è integrato con l'allegato G1 del presente decreto.

## Art. 6

*(Abrogazioni)*

A seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2024, n. 49, sono abrogati:

- a) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'articolo 10, comma 1, l'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53;
- b) l'articolo 9, commi 2, 3 e 7, del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 23 febbraio 2017, n. 25;
- c) l'articolo 1, del Decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 9 dicembre 2019, n.50;
- d) il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 2 dicembre 2021, n. 159.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
DALL'OPPIO  
*(firma digitale ai sensi di legge)*